



COMUNE DI TAURIANOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

***REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE
SERVIZI CIMITERIALI***

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06.05.2019

In vigore dal 24.05.2019



COMUNE di TAURIANOVA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni e acronimi
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria
- Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - GRATUITA' E ONEROSITA' DEI SERVIZI

- Art. 7 - Servizi gratuiti ed a pagamento

TITOLO II POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI

- Art. 8 - Adempimenti conseguenti il decesso
- Art. 9 - Trattamenti consentiti e osservazione delle salme
- Art. 10 - Dichiarazione di morte
- Art. 11 - Denuncia della causa di morte
- Art. 12 - Accertamento necroscopico
- Art. 13 - Referto all'Autorità giudiziaria
- Art. 14 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

- Art. 15 - Termini di osservazione
- Art. 16 - Modalità di osservazione
- Art. 17 - Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 18 - Casa funeraria, Sala del commiato
- Art. 19 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
- Art. 20 - Riscontro diagnostico
- Art. 21 - Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza
- Art. 22 - Prelievi per trapianti terapeutici
- Art. 23 - Imbalsamazione e tanatoprassi

CAPO III - FERETRI

- Art. 24 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 25 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 26 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 27 - Piastrine di riconoscimento

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI

- Art. 28 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 29 - Norme generali per i trasporti
- Art. 30 - Percorsi e orari dei trasporti
- Art. 31 - Riti religiosi
- Art. 32 - Trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione

Art. 33 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

TITOLO III CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Art. 34 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 35 - Mappa
- Art. 36 - Annotazioni in mappa
- Art. 37 - Scadenziario delle concessioni

TITOLO IV ATTIVITA' FUNEBRE E SALE DEL COMMIATO

CAPO I - ATTIVITA' FUNEBRE

- Art. 38 - Attività funebre
- Art. 39 - Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative
- Art. 40 - Tutela e salvaguardia dei lavoratori - Formazione professionale
- Art. 41 - Tutela del dolente e della concorrenza
- Art. 42 - Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre

CAPO II - TRASPORTO FUNEBRE

- Art. 43 - Definizione ed effettuazione del trasporto funebre
- Art. 44 - Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza
- Art. 45 - Definizione ed effettuazione del trasporto di salma
- Art. 46 - Flusso informativo per trasporto di salma
- Art. 47 - Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere
- Art. 48 - Flusso informativo per trasporto di cadavere
- Art. 49 - Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse
- Art. 50 - Precauzioni igienico sanitarie per la contaminazione da malattie infettive-diffusive o sostanze radioattive
- Art. 51 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
- Art. 52 - Trasporti all'estero o dall'estero

CAPO III - SALE DEL COMMIATO

- Art. 53 - Sale del commiato

CAPO IV - TRATTAMENTI SUL CADAVERE

- Art. 54 - Imbalsamazione e tanatoprassi
- Art. 55 - Riscontro diagnostico ed autopsia
- Art. 56 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere

TITOLO V PIANO CIMITERIALE

CAPO I - CIMITERI

- Art. 57 - Elenco cimiteri
- Art. 58 - Disposizioni generali
- Art. 59 - Vigilanza
- Art. 60 - Reparti speciali nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

- Art. 61 - Disposizioni generali
- Art. 62 - Campo bambini
- Art. 63 - Ossario e cinerario comune
- Art. 64 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali
- Art. 65 - Traslazioni
- Art. 66 - Soggetti titolari del diritto di disporre per la sepoltura
- Art. 67 - Deposito per feretri
- Art. 68 - Concessione provvisoria

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 69 - Inumazione
- Art. 70 - Cippo o lapide
- Art. 71 - Tumulazione
- Art. 72 - Morte del concessionario
- Art. 73 - Rinnovo e proroga

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 74 - Esumazioni ordinarie
- Art. 75 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 76 - Esumazione straordinaria
- Art. 77 - Estumulazioni
- Art. 78 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 79 - Raccolta delle ossa
- Art. 80 - Oggetti da recuperare
- Art. 81 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

- Art. 82 - Crematorio
- Art. 83 - Registro della cremazione
- Art. 84 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 85 - Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia
- Art. 86 - Urne cinerarie
- Art. 87 - Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione
- Art. 88 - Consegna delle urne cinerarie
- Art. 89 - Dispersione delle ceneri
- Art. 90 - Inumazione e tumulazione ipogea delle ceneri

CAPO VI - ILLUMINAZIONE VOTIVA, RIFIUTI CIMITERIALI E CIMITERO PER ANIMALI DA AFFEZIONE

- Art. 91 - Illuminazione votiva
- Art. 92 - Rifiuti cimiteriali
- Art. 93 - Sepoltura animali da affezione

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 94 - Orario
- Art. 95 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 96 - Divieti speciali
- Art. 97 - Riti funebri
- Art. 98 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia
- Art. 99 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 100 - Materiali ornamentali

TITOLO VI CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 101 - Sepolture private
- Art. 102 - Durata delle concessioni
- Art. 103 - Modalità di concessione
- Art. 104 - Avvicinamento dei defunti
- Art. 105 - Tombe di famiglia
- Art. 106 - Divieto di cessione e prestito
- Art. 107 - Uso delle sepolture private
- Art. 108 - Manutenzione
- Art. 109 - Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 110 - Divisione e subentri
- Art. 111 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Art. 112 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 113 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 114 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 115 - Interventi indifferibili ed urgenti - Revoca

Art. 116 - Decadenza

Art. 117 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 118 - Estinzione

TITOLO VII

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 119 - Accesso ai cimiteri

Art. 120 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 121 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 122 - Introduzione e deposito di materiali - Orario di lavoro

Art. 123- Vigilanza

Art. 124 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 125 - Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 126 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti, o caduti in guerra

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127 - Cautele

Art. 128 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Art. 129 - Sepolture private pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Art. 130 - Tariffe

Art. 131 - Sanzioni

Art. 132 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 133 - Abrogazione precedenti disposizione

Art. 134 - Disposizione finale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (o sue, eventuali, modifiche), alla Legge Regionale 26 giugno 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli altri regolamenti Regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale del Comune di Taurianova:

- a) il complesso delle disposizioni dirette alla generalità dei cittadini e alle pubbliche amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalle pratiche di sepoltura;
- b) la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alle funzioni di polizia mortuaria, alle attività necroscopiche nei limiti delle competenze del comune, alle attività funebri, di cremazione e cimiteriali, intendendosi per tali, in maniera esemplificativa, seppur non esaustiva, quelle sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, esercizio, gestione e custodia dei cimiteri, locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione;
- c) la disciplina, per quanto nelle competenze comunali, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia e conservazione delle salme e/o cadaveri, nonché delle spoglie mortali, indipendentemente dal loro stato;
- d) la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite dalle leggi al comune negli ambiti di cui sopra;
- e) la salvaguardia della continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti.

Art. 2 - Definizioni e acronimi

1. Definizioni:

Addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata al pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto dei feretri;

Animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

Attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

Auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

Avente titolo ad agire (o avente causa): persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolata ad agire in nome e per conto del defunto;

Autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

Bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

Cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

Campo di inumazione: area adibita alle sepolture in fossa;

Cappella: luogo di culto interno al cimitero;

Cappella di famiglia: struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o confraternita;

Cassetta ossario: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

Cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

Celletta cineraria: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

Ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Cimitero: luogo sacro di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

Cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

Cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

Colombario o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette ossario, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato, da qui concessionario: cioè il soggetto beneficiario del diritto di uso di una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale;

Contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

Crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

Decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario o per altre cause previste nel presente regolamento;

De cuius: estratto di una formula latina il cui significato è "defunto della cui successione a causa di morte si tratta";

Deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

Deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

Deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette ossario, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

Dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

Esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;

Estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

Estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

Estumulazione ordinaria: l'estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione;

Estumulazione straordinaria: l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione;

Esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

Esumazione ordinaria: l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato in anni 10;

Esumazione straordinaria: l'esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

Feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

Fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

Gestore di cimitero: soggetto che eroga il servizio cimiteriale in loco, indipendentemente dalla forma di gestione;

Giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

Impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

Inumazione: sepoltura di feretro in terra;

Loculo: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione delle capacità;

Loculo areato: loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;

Medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico - terapeutico preliminare al decesso;

Nicchia cineraria o cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

Obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire un cadavere, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiene;

Operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

Ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

Ossarietto: loculo destinato esclusivamente a contenere urne cinerarie;

Ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

Responsabile del servizio cimiteriale: incaricato competente alla gestione cimiteriale diretta all'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale quali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione, la concessione di spazi cimiteriali, la cremazione e l'illuminazione elettrica votiva;

Responsabile del servizio di polizia mortuaria: dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funebre e cimiteriale;

Revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

Riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

Sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

Salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

Sepoltura: il seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba;

Sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

Tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

Tomba: luogo adibito alla sepoltura di uno o più cadaveri attraverso inumazione;

Tomba di famiglia: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie;

Traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

Trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

Trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassette ossario o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Tumulo ipogeo/tomba ipogea: costruzione sotterranea adibita a sepoltura a vano unico (pozzetto) non suddiviso in loculi;

Urna cineraria: contenitore di ceneri.

2. Acronimi:

Autorità Giudiziaria **AG**;

Azienda Sanitaria Provinciale **ASP**;

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 **TUEL**;

Piano di Governo del Territorio **PAT**;

Piano Cimiteriale **PC**.

Art. 3 - Competenze

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'ASP e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.

2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'ASP, quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.

3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisce quale Ufficiale di Governo o Autorità sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del TUEL e dell'articolo 4 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente ASP. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono

effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal TUEL compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASP.

5. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla normativa vigente, con il regolamento di cui all'art. 89 del TUEL.

6. Spettano al dirigente, o responsabile/i titolare/i di Posizione Organizzativa (PO) tutte le funzioni di cui al presente regolamento, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento di carattere gestionale, senza che occorra la preventiva deliberazione dell'organo politico, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

7. Ai fini del presente regolamento, l'Ufficiale dello Stato Civile ha competenze per le autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione, al trasporto.

Art. 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alla persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5 - Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria

Fanno parte integrante del presente Regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre disposizioni contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano:

- a) D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- b) D.P.R. 03/11/2000, n. 396;
- c) L. 28/02/2001, n. 26;
- d) L. 30/03/2001, n. 130;
- e) D.P.R. 15/07/2005, n. 254.

Il presente elenco si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, su supporto cartaceo ed eventualmente informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

2. Sono tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso gli uffici dei servizi cimiteriali i provvedimenti comunali concernenti:

- a) L'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) Copia del presente regolamento;
- c) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- d) Copia del Piano Cimiteriale (PC);
- e) L'elenco delle sepolture la cui concessione è in scadenza;

- f) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- g) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- h) Riferimenti e recapiti telefonici dei referenti comunali.

CAPO II - GRATUITA' E ONEROSITA' DEI SERVIZI

Art. 7 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti per gli interessati, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento e precisamente:

- a) la visita necroscopica per le salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel Comune, purché il servizio sia svolto presso il servizio mortuario delle strutture sanitarie presenti nel territorio del Comune o nel deposito comunale di osservazione, se distinto dal servizio mortuario;
- b) l'utilizzo di celle frigorifere di strutture sanitarie presenti nel territorio del comune, per le salme di persone aventi in vita, al momento del decesso, residenza nel Comune o morte nel comune, purché la refrigerazione si svolga nelle prime 72 ore dal decesso o anche oltre tale limite temporale se per ragioni igienico sanitarie o medico-legali disposte rispettivamente dall'Azienda Sanitaria o dall'Autorità giudiziaria;
- c) l'uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di salme di persone residenti in vita nel Comune o morte nel Comune, previa disposizione di ammissione da parte della competente Autorità;
- d) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'Autorità competente, di persone decedute in solitudine, per morte violenta o su pubblica via o in luogo pubblico, secondo quanto specificato al successivo articolo 13;
- e) la fornitura della bara, il trasporto funebre, l'inumazione e relativa esumazione, o la cremazione se così ha disposto l'interessato in vita, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato ai successivi commi 2 e 3;
- f) l'esumazione alla scadenza del turno ordinario di rotazione per le inumazioni di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, secondo quanto specificato ai successivi commi 2 e 3;
- g) la esumazione o la estumulazione, l'eventuale trasporto al crematorio per la cremazione dei resti mortali, quando vi sia il disinteresse da parte dei familiari secondo quanto specificato al successivo comma 3 e il gestore debba provvedere a recuperare la disponibilità, rispettivamente, della fossa o del tumulo;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) lo sversamento delle ceneri in cinerario comune;
- j) l'iscrizione nel registro della cremazione.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale del comune, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché ai provvedimenti ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che

non intervengano entro 5 [cinque] giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate a chi le ha sostenute entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune od il soggetto gestore procede alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Quando i servizi siano a carico del comune quest'ultimo è quello di residenza, salvo i casi in cui si dia esecuzione ad una disposizione dell'Autorità competente o anche quando il defunto non abbia residenza in Italia. In questi ultimi casi il relativo onere compete al comune di decesso.

6. Tutti i servizi diversi da quelli di cui ai commi che precedono sono a titolo oneroso e sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle forme e nei modi con deliberazione della giunta comunale.

7. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale e/o per il gestore ed assunti definitivamente gli atti previsti dal Titolo III della Parte II del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni per garantirne i mezzi di copertura.

8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9. I servizi di competenza della competente Azienda Sanitari possono essere a pagamento secondo quanto previsto dal nomenclatore tariffario regionale vigente.

TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI

Art. 8 - Adempimenti conseguenti il decesso

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.

2. Il medico curante o chi per lui, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'articolo 8 della L.R.

3. L'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 03/11/2000, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione, la cremazione.

4. Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti la esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta. Si applica l'articolo 3 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
5. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000.
6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
7. Per i nati morti si applica il comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
8. Per i prodotti abortivi si applica l'articolo 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
9. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

Art. 9 - Trattamenti consentiti e osservazione delle salme

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato, trascorso il periodo di osservazione ordinariamente fissato o quello ridotto, nei casi previsti.
3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22/08/1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, i trattamenti conservativi chiesti dai familiari.
4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.
5. Nel caso di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso procede alle informative di cui all'art. 7 del presente regolamento.
6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati, con i relativi prezzi.

Art. 10 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta all'Ufficio di Stato Civile e firmata dal dichiarante.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o altra persona delegata dalla rispettiva Amministrazione.

Art. 11 - Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte deve essere effettuata entro 24 ore dall'accertamento del decesso, utilizzando le apposite schede di morte approvate dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica: - ISTAT D4 - scheda di morte oltre il primo anno di vita; - ISTAT D4 bis - scheda di morte nel primo anno di vita.
2. La denuncia della causa di morte deve essere redatta dal:

- a) medico curante (medico di reparto in ambito ospedaliero; medico di medicina generale in ambito territoriale);
- b) medico necroscopo: qualora la morte avvenga in regime di non assistenza (ambito territoriale), o in caso di morte violenta (ambito ospedaliero e territoriale);
- c) medico settore: qualora venga disposto riscontro diagnostico ovvero autopsia giudiziaria.
3. La denuncia della causa di morte deve essere inviata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, il quale entro 30 giorni dovrà inviarne copia all'ASP (Servizio di Medicina Legale - Dipartimento di Prevenzione) nel cui territorio è ricompreso il medesimo Comune. Qualora il deceduto fosse residente nella circoscrizione territoriale di un'azienda sanitaria diversa da quella in cui è avvenuto il decesso, quest'ultima dovrà provvedere all'invio di copia della scheda ISTAT all'ASP di residenza.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria (AG) o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R., 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora al defunto fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ASP dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. In caso di morte per malattia infettiva oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, per le opportune prescrizioni ai fini della tutela della salute il medico, che accerta tali circostanze, dà tempestiva comunicazione al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero e al Comune di residenza e/o al Comune dove è effettuato il periodo di osservazione mediante apposita segnalazione nella comunicazione del decesso e nel certificato necroscopico.
8. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il decesso sia avvenuto in ambito territoriale, la comunicazione dovrà essere effettuata dal medico necroscopo mediante l'invio tempestivo del certificato necroscopico al Dirigente medico del Servizio di Medicina Legale del Dipartimento di Prevenzione, nonché al Comune di residenza e/o al Comune dove è effettuato il periodo di osservazione mediante l'invio tempestivo di copia del certificato necroscopico.
9. Per i cadaveri di persone decedute a causa di patologie infettive in condizioni potenzialmente contagianti, il medico che accerta tale circostanza ne dà comunicazione al Dirigente medico di Presidio Ospedaliero, che detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute e lo comunica al Comune di residenza e/o al Comune dove è effettuato il periodo di osservazione, registrando i dati nell'apposito riquadro previsto per tali casi nelle schede di comunicazione del decesso e di certificato necroscopico in uso.
10. Nei casi previsti dal precedente comma, qualora il decesso sia avvenuto in ambito territoriale, si rinvia a quanto previsto dal precedente comma 8.

Art. 12 - Accertamento necroscopico

1. L'accertamento della morte è compito specifico del medico necroscopo nominato dalla competente Azienda Sanitaria.
2. Sono altresì di competenza del medico necroscopo le seguenti funzioni:
- valutare la sussistenza di elementi riconducibili ad ipotesi di reato, mediante ispezione cadaverica; in tal caso deve essere compilata apposita denuncia da inviare all'autorità giudiziaria;
 - valutare se il decesso sia dovuto a malattia infettiva-diffusiva ovvero se il cadavere sia portatore di radioattività o di pace-maker;
 - eseguire eventuali accertamenti richiesti dall'AG (es. prelievo materiale biologico), previa autorizzazione scritta da parte della stessa;

- compilare la denuncia di causa di morte nei casi di decesso non assistito in ambito territoriale;
 - compilare la constatazione di decesso nei casi in cui fosse il primo sanitario ad intervenire sul posto del decesso in ambito territoriale;
 - disporre il trasporto presso l'obitorio nosocomiale della salma qualora sussistano condizioni ambientali ed igienico-sanitarie non idonee alla conservazione della salma;
 - predisporre l'eventuale riscontro diagnostico in caso di morte senza assistenza medica.
3. Per i casi di donazione di cornee o tessuti e per i casi particolari si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle procedure in uso nei Presidi Ospedalieri.
4. Dopo la constatazione del decesso, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico. Al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 13 - Referto all'Autorità giudiziaria

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi all'AG spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'AG ed a quella di Pubblica Sicurezza (PS).

Art. 14 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite l'Ufficiale di Stato Civile che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'AG, a quella di PS e all'ASP.

Inoltre l'ASP deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 15 - Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento del decesso nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto:
 - nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
 - nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582;
 - nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della Azienda ASP.

Art. 16 - Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale

addetto, se in locali di osservazione di cui al successivo articolo anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, il competente servizio dell'ASP prescrive le speciali misure cautelative.

Art. 17 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero, o, previa convenzione, presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'AG.

3. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. In caso di morte per malattia infettiva oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'ASP detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASP, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

8. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli aventi titolo:

- Presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'ASP - Presso la struttura obitoriale;

- Presso la casa funeraria.

9. I trasporti dal luogo del decesso al deposito di osservazione di cui al precedente comma è a carico dei familiari richiedenti.

10. Il Sindaco per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 18 - Casa funeraria, Sala del commiato

1. La "casa funeraria" è una struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni: osservazione del cadavere, trattamento conservativo, trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi, custodia ed esposizione del cadavere, attività proprie della sala del commiato.

2. La "sala del commiato" è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Art. 19 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento di cadaveri e di nati morti devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di parti anatomiche riconoscibili.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 comma 2 del D.P.R. 285/1990, a richiesta dei familiari sono seppelliti nel locale cimitero previo rilascio del permesso di trasporto e di seppellimento a cura dell'ASP. In mancanza della richiesta di sepoltura si procede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 20 - Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'ASP per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'AG.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 21 - Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del R.D. 1592/1933, i cadaveri, i pezzi anatomici e i prodotti del concepimento possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca e insegnamento presso gli Istituti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
3. L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere previo accertamento della volontà espressa dal defunto.
4. L'impiego dei cadaveri per gli scopi di cui al presente articolo è comunque subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. I cadaveri di cui al presente articolo devono essere identificati con idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. A sua volta il direttore dell'Istituto universitario deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto al cimitero.
6. Le spese di trasporto, dal luogo del decesso alla struttura abilitata e quelle del successivo trasporto al cimitero, nonché le spese per il seppellimento, cremazione sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
7. In nessun altro caso è permesso asportare cadaveri e ossa dal cimitero; è vietato il commercio di cadaveri e ossa umane.

Art. 22 - Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.

Art. 23 - Imbalsamazione e tanatoprassi

1. A richiesta dei familiari possono essere effettuati trattamenti di imbalsamazione che possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. L'autorizzazione all'imbalsamazione è rilasciata dal Sindaco a seguito di richiesta da parte di medici legalmente abilitati all'esercizio della professione, che dovrà obbligatoriamente riportare il procedimento da utilizzarsi, il luogo e l'ora in cui avverrà il trattamento e la dichiarazione che la morte non sia dovuta a reato.
3. All'ASP, sono demandati i controlli sull'esecuzione.
4. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e nel rispetto della vigente normativa.
5. Sono vietati l'imbalsamazione e la tanatoprassi dei cadaveri portatori di radioattività e/o di malattie infettive diffuse.

CAPO III - FERETRI

Art. 24 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 26.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza del parto, che possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, saranno osservate le necessarie disposizioni protettive prescritte allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 25 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.
3. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
4. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari all'ASP competente.
5. All'estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti i sigilli a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
6. Qualora il cadavere venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Art. 26 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali, per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla legge Regionale in vigore.

2. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono diversi in relazione al tipo di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto. In particolare:

a) Per inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;

b) Per tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;

c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27,28,29 del D.P.R. n. 285/1990;

d) Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

e) Cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), per trasporti entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte di personale sanitario a ciò preposto dall'ASP il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

6. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticati nella parte superiore della cassa metallica tagli o fori di opportune dimensioni al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego di un feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 27 - Piastrine di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recanti impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI

Art. 28 - Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

1. L'Ufficiale di Stato Civile autorizza:

a) per cadavere o di nato morto: la inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione delle ceneri secondo il volere del de cuius;

2. L'Azienda Sanitaria competente per territorio autorizza:

- b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili;
 - c) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi e feti.
3. Il Comune autorizza:
- d) l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso, nonché lo sversamento delle ceneri in cinerario comune;
 - e) la esumazione e la estumulazione;
 - f) la esumazione straordinaria e la estumulazione diversa da quella per scadenza della concessione;
 - g) la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
 - h) la tumulazione e la cremazione di ossa;
 - i) la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;
 - j) ogni altra operazione cimiteriale.
4. Il Gestore provvede:
- k) alla istruttoria necessaria per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3;
 - l) alla inumazione, tumulazione, cremazione di cadaveri e di resti mortali;
 - m) alle esumazioni ed estumulazioni;
 - n) alla inumazione e tumulazione di ceneri;
 - o) alla tumulazione e alla cremazione di ossa;
 - p) alla collocazione in forma indistinta delle ossa in ossario comune e allo sversamento di ceneri in cinerario comune;
 - q) alla traslazione di cadavere, resti mortali, ossa, ceneri all'interno del cimitero e, tranne nel caso di cadavere, tra cimiteri diversi del comune;
 - r) ogni altra operazione cimiteriale che sia consentita al gestore dal contratto di servizio.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 29 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 al 32 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati.
3. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, quando prevista, ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale.
6. Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e della L.R. vigente.
7. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

8. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
9. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dall'ASP per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.
10. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda ASP può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.
11. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo.
12. Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Art. 30 - Percorsi e orari dei trasporti

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 31 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Art. 32 - Trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito dal domicilio del defunto alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, ma all'interno del territorio Regionale Calabria.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati.
3. Nel trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. La sigillatura deve consentire il passaggio di aria mediante utilizzo di un body bag, in questo caso con cerniera semi-chiusa.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 33 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato con provvedimento amministrativo dell'Ufficiale di Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto, relativa alla verifica di cui all'art. 25.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 26, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero del comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata.

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 34 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento presso i cimiteri comunali.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o il Gestore.
4. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in proprio o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero, alle Agenzie Funebri e alle Imprese regolarmente autorizzate.
6. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 35 - Mappa

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria, ovvero presso il gestore del Servizio cimiteriale, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura dei cimiteri e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Art. 36 - Annotazioni in mappa

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) Per le inumazioni:

- generalità del defunto e data del decesso;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a esumazione con gli estremi dell'autorizzazione e della destinazione.

b) Per le tumulazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- le generalità del concessionario;
- gli estremi e la durata del titolo costitutivo;
- le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo ad estumulazione o a introduzione di feretri, ossa o ceneri nel tumulo con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 37 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone entro il mese di novembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.

TITOLO IV - ATTIVITA' FUNEBRE E SALE DEL COMMIATO

CAPO I - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 38 - Attività funebre

1. L'attività funebre è esercitata dalle imprese regolarmente autorizzate.

2. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, ex articolo 115 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza;
- b) vendite casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) trattamento di tanatocosmesi;
- e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- f) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari.

4. Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda ASP:

- a) l'autorizzazione dell'attività funebre, la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitarla, l'ordine e vigilanza sul suo esercizio, le sanzioni ad essa riferentesi;

b) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezzario deve essere esibito a chiunque richiede un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

6. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 39 - Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative

1. L'esercizio dell'attività funebre, è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre stabiliti dalle leggi nazionali, regionali e comunali vigenti.

2. Verificata la sussistenza dei requisiti, il dirigente dell'ufficio comunale preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività funebre nella sede specificata.

3. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

4. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre.

5. L'attività funebre è inoltre incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

Art. 40 - Tutela e salvaguardia dei lavoratori - Formazione professionale

1. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

2. In particolare, direttamente o a mezzo di terzi in possesso delle necessarie competenze, dovrà procedere ad una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi più rilevanti sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e quelli di natura biologica.

3. Il relativo documento di valutazione dei rischi dovrà evidenziare le misure organizzative necessarie per soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure, ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione e di protezione.

4. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre ha l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle modalità di prevenirli.

5. Ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre; tale funzione può essere svolta anche dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda.

Art. 41 - Tutela del dolente e della concorrenza

1. Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

b) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici.

2. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali, servizi mortuari sanitari.
3. Il Comune provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione.
4. Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo sull'attività funebre svolta sul proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni, fino alla sospensione o, se del caso, la revoca della autorizzazione.
5. Il personale di vigilanza potrà effettuare controlli a campione sui trasporti di cadavere e di salma, nonché nelle sedi di esercizio dell'attività funebre verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento

Art. 42 - Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre

1. La singola autorizzazione all'esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente, fino all'adozione dei provvedimenti idonei alla conformazione dell'attività, nei seguenti casi:
 - a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
 - c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - e) mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
 - f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
 - g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività funebre.
2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 (tre) volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.

CAPO II - TRASPORTO FUNEBRE

Art. 43 - Definizione ed effettuazione del trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
3. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.
4. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti individuati dalla legge regionale. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o da provvedimenti ad esso conseguenti.
5. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.
6. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme concernenti i trasporti funebri.

Art. 44 - Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773, disciplinare con apposita

ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione del trasporto funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle sale del commiato;
- f) luoghi per la sosta di auto funebri in transito;
- g) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranze funebri in genere, sentiti i ministri di culto interessati.

2. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

3. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 24/05/1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

4. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile. I cortei funebri dovranno lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, chi è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre prenderà accordi con il comando del Corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e principalmente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia. Le violazioni sono sanzionate ai sensi della vigente normativa.

7. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

8. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

Art. 45 - Definizione ed effettuazione del trasporto di salma

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del corpo inanimato dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel contenitore impermeabile non sigillato, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.

2. E' permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il

convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.

3. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto.

4. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.

5. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.

6. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:

a) abitazione privata;

b) depositi di osservazione e obitori aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 185/90, sale anatomiche;

c) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;

d) sale per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme.

7. Il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati non è consentito.

Art. 46 - Flusso informativo per trasporto di salma

1. L'addetto al trasporto di una salma deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando o trasmettendo per fax o altro sistema telematico, copia del modulo in materia, compilato e sottoscritto dal medico e dal dichiarante rappresentante l'impresa funebre, a:

a) ufficiale di stato civile del Comune di decesso;

b) ufficiale di stato civile del Comune di destinazione della salma;

c) ASP del luogo di partenza e arrivo della salma;

d) responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata. Al posto della trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni in esso contenute, specificate al comma seguente.

2. Le informazioni minimali contenute nel modulo in materia che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte dell' ASP e Comune sono le seguenti:

a) cognome e nome del defunto;

b) data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato;

c) cognome e nome del medico intervenuto;

d) indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;

e) nominativo dell'impresa che esegue il trasporto di salma;

f) cognome e nome dell'addetto al trasporto;

g) targa dell'auto funebre.

3. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale del modulo ai commi precedenti. Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di abitazione privata la firma per ricevuta è del familiare. L'originale del modulo di cui sopra sarà poi fatto pervenire all'Ufficio di stato civile del Comune di decesso.

4. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma a:

a) Ufficiale di stato civile del Comune di decesso;

b) Ufficiale di stato civile del Comune dove insiste la struttura ricettiva;

c) ASP competente per territorio del luogo dove insiste la struttura ricettiva. La trasmissione può avvenire a mezzo fax o con altri sistemi telematici.

5. L'esercente l'attività funebre consegna le documentazioni in originale in suo possesso al Comune di decesso, ai fini della continuazione delle ulteriori incombenze.

Art. 47- Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collegamento nella cassa, il prelievo del feretro ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato della cremazione o al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e, ove occorrente, la collocazione nella sepoltura.

2. E' permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovverosia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.

3. Per il trasporto di cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, per i quali dispone rispettivamente l'Autorità Giudiziaria o Sanitaria.

4. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori il Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.

5. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dalle leggi vigenti e con personale adeguato.

6. Tra il personale impiegato viene identificato dall'impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare, preventivamente alla partenza, il rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale, integrata da quella regionale e comunale.

7. L'addetto al trasporto verifica:

a) identità del cadavere con le generalità contenute nelle autorizzazioni in suo possesso (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione);

b) confezionamento del feretro secondo quanto previsto dal regolamento, in relazione alla distanza da percorrere e alla destinazione (dentro o fuori la regione, dentro o fuori i confini nazionali, inumazione, tumulazione, cremazione);

8. A seguito delle verifiche di cui al comma precedente deve essere rilasciata apposita attestazione di garanzia, con la compilazione e la sottoscrizione di modulo in materia.

9. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata da personale della azienda sanitaria locale per quanto riguarda la certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90.

10. Chi effettua il controllo, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia sulle 2 viti di chiusura del feretro, sia sul modulo di cui ai commi precedenti.

Art. 48 - Flusso informativo per trasporto di cadavere

1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, cui aggiungere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, in relazione alla scelta effettuata, se in arrivo da fuori regione o in partenza per fuori regione.

2. Se il trasporto avviene interamente dentro il territorio regionale è necessaria e sufficiente la documentazione prevista dalla legge regionale.

3. Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.

4. Il Comune di partenza deve avvisare quello di arrivo della partenza del feretro e dell'autorizzazione rilasciata.
5. In caso di trasporto al cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90.
6. Personale del gestore del cimitero verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quelli riportati nel modulo di cui all'articolo precedente.
7. L'autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente ufficio del Comune di decesso.

Art. 49 - Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse

1. Di norma i trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.
2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. Il trasporto di salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo funebre, avente le caratteristiche di cui ai commi che precedono, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al successivo comma 5.
5. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
6. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria.
7. Il registro con le annotazioni aggiornate del Piano di autocontrollo, di cui all'allegato al comma precedente, ai fini dell'idoneità sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature e della sanificazione dei mezzi funebri, deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Le rimesse delle auto funebri devono essere indicate nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. E' ammesso il ricorso ad autolavaggi per la pulizia e la disinfezione del carro funebre, in tale caso tali operazioni dovranno essere annotate nel registro individuato al comma precedente, tali annotazioni dovranno però essere controfirmate dal titolare dell'autolavaggio.

Art. 50 - Precauzioni igienico sanitarie per la contaminazione da malattie infettive-diffusive o sostanze radioattive

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per i cadaveri che risultano portatrici di radioattività, si procederà adottando le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione secondo le norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate dall'organismo preposto.

Art. 51 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

1. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 285/90, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche prescritte dalla legge.

Art. 52 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda ASP.

CAPO III - SALE DEL COMMIATO

Art. 53 - Sale del commiato

1. Il Comune di Taurianova può individuare all'interno del cimitero del capoluogo il luogo dove edificare una propria sala del commiato.

2. L'ammissione nella sala del commiato è consentita dal responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, sulla scorta del certificato medico di cui all'allegato in materia e diretta richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del defunto.

3. Il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore.

4. Ad esclusione delle motivazioni di cui al comma precedente il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere salme provenienti da altri comuni della Regione Calabria. E' sua facoltà ricevere salme provenienti da regioni limitrofe, che contemplino tale possibilità.

5. Per ogni arrivo alla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:

a) cognome e nome del defunto;

- b) data e ora di decesso;
 - c) data e ora di arrivo;
 - d) luogo di partenza;
 - e) impresa autorizzata;
 - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
6. Per ogni partenza dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
- a) cognome e nome del defunto;
 - b) data e ora di partenza;
 - c) luogo di destinazione;
 - d) impresa autorizzata;
 - e) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
7. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella sala del commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
9. Il comune vigila e controlla il funzionamento della sala del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'Azienda ASP per gli aspetti igienico-sanitari.

CAPO IV - TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Art. 54 - Imbalsamazione e tanatoprassi

1. La imbalsamazione è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni, quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 285/90.
2. La tanatoprassi è svolta nei luoghi, dai soggetti, con le modalità e le autorizzazioni specificate
3. E' permessa la tanatocosmesi da svolgere senza autorizzazione.

Art. 55 - Riscontro diagnostico ed autopsia

Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 56 - Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parte di cadavere

Per i prelievi di parte di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. 285/90.

TITOLO V - PIANO CIMITERIALE

CAPO I - CIMITERI

Art. 57 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune di Taurianova provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
 - Radicena;
 - Iatrinoli.

Art. 58 - Disposizioni generali

1. La ricettività e lo sviluppo del cimitero, la destinazione delle aree cimiteriali ai diversi tipi di sepoltura e la rotazione delle stesse, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi sono disciplinati da tutti gli elaborati, documentali e grafici, costituenti il Piano Cimiteriale (PC).

Art. 59 - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché delle cappelle private familiari e delle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'Azienda ASP competente per territorio.

2. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, devono essere svolte dal personale del gestore del cimitero.

3. Competono esclusivamente al Comune, o al gestore a cui le abbia affidate le cremazioni, le registrazioni connesse, la illuminazione elettrica votiva, i servizi propri del cimitero.

Art. 60 - Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno dei cimiteri comunali il PC non individua reparti speciali, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. In via eccezionale, i reparti di cui al comma precedente possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, gli oneri manutentivi della sepoltura, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino successivamente alla scadenza.

4. Gli arti anatomici di norma vengono inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 61 - Disposizioni generali

1. Le aree per la realizzazione di sepolture private - individuali, per famiglie e collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, sono individuate negli elaborati grafici del PC.

2. Il PC determina i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree.

Art. 62 - Campo bambini

1. In almeno un cimitero deve essere presente un appezzamento speciale destinato alla sepoltura ad inumazione dei cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni.

2. A richiesta dei genitori, nella zona destinata ai bambini sono sepolti anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina.

3. Per i nati morti e i prodotti abortivi, richiamati al precedente punto 2, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con obbligo di una distanza minima. Sulle sepolture è consentita la posa di lapidi, ricordi ed arredi tombali in conformità a quanto previsto dalle Norme tecniche del PC, previa autorizzazione del servizio competente del Comune.

4. In mancanza della richiesta di sepoltura di cui al comma 2, i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete ed i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina sono sepolti nell'area destinata all'inumazione delle parti anatomiche riconoscibili, utilizzando fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 63 - Ossario e cinerario comune

1. Nei cimiteri comunali devono essere presenti uno o più ossari/cinerari comuni per la conservazione delle ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo ad agire non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario e ossario comune sono costruiti da un manufatto, anche unico, costituito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio, le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 64 - Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e i prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri:

a) delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritte all'AIRE del Comune;

c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nei cimiteri;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;

e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

3. Viene demandato al Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria la possibilità di autorizzare, su richiesta motivata e dopo attenta valutazione, nel rispetto dei sottoindicati criteri di massima, la sepoltura delle salme:

a) delle persone che abbiano avuto durante la vita la residenza nel Comune per almeno 5 anni continuativi;

b) delle persone emigrate in altri Comuni o Nazioni, nate da genitori che abbiano avuto durante la vita la residenza nel Comune per almeno 5 more uxorio e/o i cui parenti in linea retta di 1° grado (i genitori e i figli) ed in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle), siano state sepolte o abbiano la residenza nel Comune da almeno 5 anni continuativi;

c) delle persone che si siano distinte, dando lustro e prestigio al Comune, per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità o per particolari meriti;

d) delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune.

4. Non sono consentite, di norma, concessione di loculi individuali per accogliere i feretri di persone che, all'atto della richiesta, siano ancora viventi.
5. Sono consentite, esclusivamente previa deliberazione di Giunta Comunale in ordine alla disponibilità di un congruo numero di loculi, concessione di loculi a persone viventi, purchè il richiedente abbia compiuto 80 anni nelle seguenti ipotesi:
- il loculo richiesto sia vicino e di norma collocato a fianco, in alto o in basso a quello del coniuge o convivente more uxorio, del genitore, del figlio o del fratello/sorella defunto;
 - il loculo chiesto in concessione può essere nel frattempo occupato con cassette contenenti i resti mortali dei parenti oppure con urne cinerarie contenenti le ceneri dei parenti.
6. Sono consentite, esclusivamente previa deliberazione di Giunta Comunale in ordine alla disponibilità di un congruo numero di loculi, concessione di loculi a persone viventi e non residenti nel Comune, purchè vi sia il rispetto delle seguenti condizioni:
- il richiedente abbia compiuto 80 anni;
 - il loculo sia vicino e di norma collocato a fianco, in alto o in basso a quello dei propri parenti quali: il fratello o sorella, i genitori, il figlio e il coniuge o convivente more uxorio;
 - il richiedente sia nato nel Comune di Taurianova o abbia tenuto la propria residenza presso il Comune almeno per 5 anni continuativi;
 - il loculo chiesto in concessione può essere nel frattempo occupato con cassette contenenti i resti mortali dei parenti oppure con urne cinerarie contenenti le ceneri dei parenti.
7. Le concessioni di loculi devono riguardare i cadaveri di persone, tassativamente indicate nell'atto di concessione.
8. Le concessioni di ossarietti e cinerari devono riguardare i resti mortali o le ceneri di persone, tassativamente indicate nell'atto concessionario.
9. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro. In difetto della manifestazione del de cuius possono provvedere il coniuge o convivente more uxorio od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una prevalenza nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.
10. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Art. 65 - Traslazioni

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale, ossa umane o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri comunali, da sepolture di cimiteri esterni al Comune a sepolture di cimiteri comunali.
2. Nei cimiteri comunali non possono essere accettate salme traslate da cimiteri di altri Comuni, se non per sepoltura in tombe o cappelline di famiglia.
3. Le traslazioni sono consentite nel rispetto dei criteri d'accoglimento stabiliti, con le limitazioni previste dall'art. 64.
4. Sono ammessi, subordinatamente a deliberazione di approvazione della Giunta Comunale in ordine alla disponibilità di manufatti cimiteriali, i trasferimenti da loculo a loculo, richiesti al fine di permettere l'avvicinamento di defunti legati dal seguente rapporto di parentela: coniugi o convivente "more uxorio", genitori/figli e fratelli/sorelle, altre persone con vincoli naturali e di convivenza.

5. La Giunta comunale si riserva la facoltà di valutare e autorizzare eventuali richieste di trasferimento salme da loculo a loculo non rientranti nelle fattispecie sopra indicate, avendo comunque sempre riguardo alla situazione delle sepolture nel cimitero.

6. Le traslazioni avvengono nelle quantità e nei tempi definiti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in funzione della programmazione organizzativa gestionale e della situazione di ricettività dei cimiteri.

Art. 66 - Soggetti titolari del diritto di disporre per la sepoltura

1. Il soggetto che ha titolo giuridico a disporre per la forma di sepoltura e la destinazione del cadavere o dei resti mortali, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali nonché a quanto previsto nel presente regolamento, è il coniuge o il convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo.

2. In assenza di parenti ai sensi del precedente comma 1, titolari del diritto di disposizione sono gli affini individuati secondo l'articolo 78 del Codice Civile o, nel caso di più affini dello stesso grado da tutti gli aventi titolo.

3. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

4. Essa manterrà fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra gli aventi titolo o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

5. Qualora uno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 richieda un qualsiasi servizio previsto dal presente regolamento si presume agisca per sé nonché in nome e per conto, e quindi con preventivo consenso, di tutti gli aventi titolo.

Art. 67 - Deposito per feretri

1. Presso il cimitero, in locali idonei è consentito il deposito per l'eventuale sosta del feretro, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie, prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. La sosta del feretro presso il deposito mortuario non può di norma superare i dieci giorni.

3. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio, è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

Art. 68 - Concessione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. Per il caso previsto nel sopraindicato punto c), si precisa che:

d) Il concessionario è tenuto a pagare, al momento della sepoltura, la tariffa di concessione e quella di chiusura del loculo. La durata della concessione decorre dalla data della sepoltura;

- e) L'amministrazione comunale assume a proprio carico le spese di apertura del loculo provvisorio, spostamento della salma dal loculo provvisorio al loculo definitivo, chiusura del loculo definitivo;
- f) L'amministrazione comunale, per tali sepolture provvisorie, utilizzerà a propria discrezione loculi usati di sua disponibilità, anche eventualmente in altro cimitero del Comune.
4. Per i casi previsti ai punti a) e b) del comma 2, la durata della concessione provvisoria è stabilita in due anni senza possibilità di rinnovo ed alle seguenti condizioni:
- g) il prezzo sarà pari ad 1/6 del normale costo di concessione;
- h) decorso il termine di due anni senza che venga provveduto alla definitiva tumulazione della salma, si procederà alla stipula dell'atto di concessione trentennale del loculo provvisorio o, in mancanza, alla sepoltura a terra;
- i) sulla lapide di chiusura del loculo provvisorio non potranno essere apposte scritte permanenti di alcun genere.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 69 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione nei campi comuni, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente con la sola applicazione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per l'operazione di inumazione. Sono esonerate dal pagamento della tariffa le persone di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
2. Ogni cimitero deve avere campi comuni, suddivisi in riquadri, destinati alla sepoltura per inumazione, divisi in riquadri. I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda freatica.
3. Sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono aver nella loro parte più profonda a m. 2,00, la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda a m. 2,00, una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2,00 per ogni inumazione.
7. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.
8. Deve essere rispettata la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.
9. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome,

cognome, data di nascita e di morte e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

10. Le urne cinerarie possono essere interrato per la durata di dieci anni, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

Art. 70 - Cippo o lapide

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale l'installazione, in sostituzione del cippo, di elemento ornamentale il cui schema è riportato nel PC, costituito da una bordatura in marmo con sezione di cm. 8 di spessore e cm. 20 di altezza fuori terra, a coronamento di un rettangolo delle dimensioni esterne in pianta di cm. 170X70, con inserimento di lapide in marmo dell'altezza massima di cm. 90 dal piano del campo di inumazione. Il manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa. L'area permeabile deve essere almeno pari al 80% della superficie esterna del manufatto. Non dovrà assolutamente essere eseguita alcuna sporgenza e/o zoccolo di base oltre la sagoma prescritta. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

3. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con radici all'interno delle bordature in marmo di cui al comma 2. Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm. 110 e con rami non sporgenti dalla sagoma della bordatura in marmo per più di cm. 25. Le piante e arbusti di maggiore altezza e/o sporgenza devono venire ridotti alle suddette misure a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

4. Ad ultimazione dei lavori dovrà essere ripristinata l'area circostante.

5. L'installazione dei manufatti e lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 71 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi, ossari o tombe di famiglia - costruite dal Comune o dai privati con l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità al presente regolamento.

3. Dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o

frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/1990.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

5. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in celletta ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.

6. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Art. 72 - Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario subentrano nei diritti e negli obblighi dello stesso, gli eredi legittimi o testamentari. In tal caso, gli aventi causa sono tenuti solidamente a darne comunicazione all'Ente Concedente entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo l'aggiornamento della posizione concessoria.

2. La famiglia del concessionario viene ad estinguersi quando non vi siano subentranti ai sensi del comma 1 del presente articolo. La famiglia del defunto si estingue qualora non vi siano persone che abbiano titolo per disporre del cadavere.

Art. 73 - Rinnovo e proroga

1. Per il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo il concessionario potrà domandare il rinnovo, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento. L'amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune.

2. Qualora, alla scadenza della concessione di loculi e tombe, non sia ancora decorso l'ordinario periodo di tumulazione del feretro stabilito dalla legge, ovvero di uno dei feretri nel caso tomba a più posti, il concessionario potrà chiedere la proroga della concessione per il tempo necessario al raggiungimento del predetto periodo di tumulazione ordinaria.

3. L'Amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta, ragguagliato al periodo di effettiva ultrattività della concessione. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune e si procederà ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 74 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo stabilito dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, con l'esclusione dei mesi di luglio ed agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Nell'ordinanza dovranno essere inserite tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario o suo delegato.

4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 79.

5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'ASP o suo delegato e del custode del cimitero o del necroforo. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
8. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero o il necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 75 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio cimiteriale autorizzare le operazioni da svolgersi nei cimiteri del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenuto conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.
2. Annualmente il Responsabile del servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni cimiteriali.

Art. 76 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione, dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare in qualunque mese dell'anno ad esclusione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.
2. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il personale medico dell'ASP a ciò preposto, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l' Azienda ASP.
5. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'ASP o suo delegato e del custode del cimitero o del necroforo. E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio, presenziare alle esumazioni straordinarie.
6. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero o il necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 77 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 (venti) anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 (venti) anni;
 - b) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Nell'ordinanza dovranno essere inserite tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario o suo delegato.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o in altro cimitero o per cremazione, alle condizioni stabilite dall'art. 88 del D.P.R. n. 285/1990.
6. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda ASP.
7. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
8. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
9. I resti mortali completamente mineralizzati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
10. Se i resti mortali estumulati non sono in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essi sono avviati per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato nel rispetto del punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998.
11. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare:
 - a) la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente;
 - b) la cremazione dei resti mortali, previa idonea sistemazione in cassa di legno avente le caratteristiche di legge, a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune di Taurianova, da esercitare con deliberazione della Giunta comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative (loculi o aree allo scopo disponibili nel cimitero);
12. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254.
13. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero o il necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 78 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono soggette, in conformità all'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001 n. 26, alla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Sono esonerate dal pagamento le persone di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa, nonché dei diritti sanitari dell'ASP. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704, e successiva modificazione, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte e comprensiva dei costi del personale.

3. Al fine di favorire la cremazione dei resti mortali, a seguito di estumulazione per scadenza del contratto trentennale o esumazione dai campi indecomposti dopo il prescritto periodo di almeno cinque anni o esumazione delle salme inumate da almeno dieci anni, la Giunta Comunale può stabilire di farsi carico del totale o parziale costo dell'operazione di estumulazione o esumazione, per l'avvio alla cremazione a totale carico dei familiari.

Art. 79 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. Su ciascuna cassetta di resti dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

2. È consentita la collocazione di una o più cassette di resti in un unico loculo, sia o meno presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le necessarie operazioni cimiteriali.

Art. 80 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 81 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni dopo le operazioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini di 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi ed i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a

persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 82 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti presenti nel territorio o di quello eventualmente convenzionato.

2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi previsti all'art. 7, comma 1, lettera e).

3. Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 16.05.2006.

4. La Giunta Comunale, nel caso di grave urgenza e temporanea carenza di loculi o aree allo scopo disponibili nel cimitero, può stabilire di farsi carico totale o parziale delle spese riservate ai familiari per la cremazione dei cadaveri.

Art. 83 - Registro della cremazione

1. È istituito presso il Comune il "registro per la cremazione", che viene gestito dall'Ufficio Servizi cimiteriali.

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, ma ha la funzione di pubblicità post-morte della volontà espressa nelle forme di legge previste, la quale può contestualmente recare la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

3. I cittadini che utilizzeranno come mezzo di manifestazione della volontà di essere cremati il testamento olografo di cui all'art. 602 del Codice Civile, potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Con il testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del Codice Civile. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

4. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune della Regione Calabria, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Calabria, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

6. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Calabria.

7. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 84 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001, è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Art. 85 - Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia

1. L'irreperibilità della famiglia, è determinata dal responsabile del servizio competente che dovrà prioritariamente interpellare i familiari. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso altri soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

2. In caso di accertata irreperibilità dei familiari o altri aventi titolo, preventivamente ricercati con le modalità succitate, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero di uno specifico avviso.

Art. 86 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione, tumulazione o dispersione.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per l'inumazione all'interno del cimitero qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano o per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento presso i familiari.

4. È consentita la collocazione di una o più urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le operazioni cimiteriali.

5. È consentita la collocazione di una o più urne cinerarie in una unica cella cineraria, previo pagamento della tariffa in vigore per le operazioni cimiteriali.

6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale deve essere consegnato al Responsabile del servizio cimiteriale, il secondo deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da quest'ultimo conservato.

Art. 87 - Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

1. Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:

a) di affidare all'Ufficio Servizi Demografici, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni;

b) di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri;

c) che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno dell'urna;

d) di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:

- presentazione, da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria, della domanda per l'affidamento delle ceneri;
- verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi, che indichi l'affidatario tra i soggetti ammissibili;
- consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
- obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro trenta giorni.

e) di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa;

f) l'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente;

g) di stabilire la competenza del Comune di Taurianova al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento ceneri dei defunti di cui ne abbia - anche solo provvisoriamente - la custodia e solamente nel caso in cui l'indirizzo presso il quale verranno conservate rientri nel territorio comunale di Taurianova;

2. Dalla richiesta dovranno risultare:

a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;

b) l'indirizzo nel territorio comunale di Taurianova presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;

c) l'impegno da parte dell'affidatario:

- a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
3. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
4. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
5. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Art. 88 - Consegna delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nell'apposito registro, saranno annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 89 - Dispersione delle ceneri

1. Si fa espresso riferimento alla Legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
4. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
5. Nel territorio comunale la dispersione è consentita:

- a) nella apposita area istituita nel cimitero del capoluogo, dove la dispersione avviene per asperzione su area con ciottoli permeabili su terreno;
 - b) in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - c) in laghi e fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti;
 - d) in aree private all'aperto.
6. E' vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento), o in edifici o altri luoghi chiusi, l'interramento di urna, anche se di materiale biodegradabile.
7. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
8. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del cimitero nel quale è avvenuta la dispersione e in ogni caso al custode del cimitero del capoluogo.
9. E' eseguita a titolo gratuito la dispersione delle ceneri in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto, anche se eseguita dal personale autorizzato dal comune.
10. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 90 - Inumazione e tumulazione ipogea delle ceneri

1. A richiesta degli interessati (per evitare la dispersione di ceneri non voluta dal de cuius) e in base a concessione dell'area, l'urna è collocata in cimitero per l'inumazione all'interno del cimitero su spazi a ciò destinati, per la durata di 10 anni. In tal caso o l'urna cineraria è di materiale capace di resistere per il tempo di interrimento.
2. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte, il numero identificativo assegnato.
3. Il Comune può prevedere nei cimiteri la tumulazione ipogea di urna cineraria (quindi all'interno di manufatto che preservi l'urna) in tomba in concessione. Le urne cinerarie possono essere interrate per la durata di 30 (trenta) anni, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

CAPO VI - ILLUMINAZIONE VOTIVA, RIFIUTI CIMITERIALI, CIMITERO PER ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 91 - Illuminazione votiva

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi dei loculi, sugli ossari individuali e sulle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.
2. All'interno delle cappelle è ammessa l'installazione di lampada votiva elettrica per ciascuna sepoltura di potenza massima complessiva, intendendo la somma delle singole lampade, di sei watt, preferibilmente alimentate a LED. Qualora si ritenesse di installare un unico sistema di illuminazione lo stesso dovrà essere di potenza massima non superiore a sei watt.

3. Per quanto attiene all'illuminazione votiva di tombe e sepolture in campo comune è autorizzata l'installazione di lampade alimentate ad energia solare costituite da blocco unico. La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti manufatti è a carico del committente.
4. L'apposizione di lampade votive elettriche ad alimentazione solare sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo.
- 5.- La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato alla direzione del cimitero su apposito modulo fornito dalla stessa direzione.
6. Verificato il pagamento del contributo fisso di allacciamento, il cui importo è assoggettato ad IVA, si dispone il collegamento elettrico delle lampade.
7. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.
8. In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità del referente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati, se ed in quanto dovuti e delle spese di riallacciamento maggiorate dell'IVA.
9. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
- 10.- In caso di trasgressioni il comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.
11. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

Articolo 92 - Rifiuti cimiteriali

- 1.- Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006.

Art. 93 - Sepoltura animali di affezione

1. Il Regolamento CE/1774/2002, norma lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.
2. Nei cimiteri comunali non è consentita la sepoltura delle spoglie degli animali di affezione.

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 94 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Nel caso di chiusura automatizzata dei cancelli, l'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 95 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. E' consentita l'entrata nei cimiteri comunali con l'autovettura previa istanza e rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente, ai soggetti con deficit di deambulazione riconosciuto

dalle competenti commissioni sanitarie, e il cui grado di invalidità non sia inferiore al 75%. Tale riconoscimento può essere presentato anche come certificato medico redatto dal locale Reparto di Medicina Legale (ASL Locale);

2. E' vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, fatta eccezione alle persone portatori di handicap visivo con riconosciuta guida del cane;
- b) Alle persone munite di cesti ed involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati.

Art. 96 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi o contenitori;
- f) Accumulare neve sui tumuli;
- g) Portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specialmente con l'offerta di servizi ed oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
- j) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati;
- k) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) Assistere da vicino alla esumazione od estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- n) Qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dalle persone presenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art. 97 - Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 98 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali di cui all'art. 70.

2. Le lampade votive, le decorazioni, le scritte e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi e delle tombe di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Responsabile del servizio cimiteriale. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
3. E' vietato sostituire la lapide dei loculi e delle tombe di famiglia avute in concessione dal Comune, se non per rottura o per altri gravi motivi e solo su autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o in latino; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
5. Sulle lapidi devono comunque essere riportati il cognome, nome, data di nascita e morte del defunto.
6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o contenitori non a tenuta stagna.
8. Si consente il collocamento di fotografia su cornici portafoto delle dimensioni massime di cm. 18x24 h., purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo. Sono vietate le applicazioni di stampa sulle superfici delle lapidi o la stampa su lapide.
9. Si consente il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e le altre sepolture.

Art. 99 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, i tumuli o i loculi, il personale comunale li farà togliere o sradicare o vi provvederà direttamente.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.
3. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art. 100 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio cimiteriale, su segnalazione degli operatori o dei cittadini, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, materiali vari che non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi o arrechino disturbo e danneggino altre sepolture.
3. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sulle lapidi, copri tomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di iscrizioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

TITOLO VI - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 101 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) Sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (file, archi a più posti, campetti, celle, edicole, tombe di famiglia, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - g) la concessione è consentita anche a persone non residenti, ma aventi il coniuge, conviventi o parenti di 1° grado sepolti nel cimitero.
10. Le tombe di famiglia possono essere anche concesse:
 - a) Ad una o più persone;
 - b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie, purché abbiano inoltrato apposita domanda per concessione suolo cimiteriale e regolarmente inserite in graduatoria;

c) Ad enti, corporazioni e fondazioni.

11. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

12. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

13. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- Gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- I fratelli e sorelle consanguinee;
- Il coniuge.

14. Inoltre, nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie di cui alla lettera b) vengono escluse dalla graduatoria.

15. Non vi può essere rilascio di concessione di loculi o di lotto se l'interessato è già titolare di altre concessioni in atto.

Art. 102 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.

2. La durata è fissata:

- In 99 anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle gentilizie e tombe per famiglie e collettività;
- In 30 (trenta) anni per i loculi e comunque per le sepolture individuali;
- In 30 (trenta) anni per gli celle ossario, nicchie cinerarie individuali, tumulazione ipogea individuale di urna cineraria.

3. A richiesta degli interessati è consentito un rinnovo per 10 (dieci) anni per loculi, celle ossario e le nicchie cinerarie individuali, compatibilmente alla disponibilità di manufatti per le nuove tumulazioni. Il pagamento delle relative tariffe di concessione verrà fissato dalla Giunta Comunale.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 103 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata, viene concessa per le salme di cui all'art. 65.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma è circoscritta alla sola salma per la quale viene richiesta la concessione, non può essere trasferita a terzi, ma retrocessa al comune.

3. I loculi in uso trentennale vengono concessi in successione procedendo di blocco in blocco, fila per fila, tassativamente in ordine progressivo verticale dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra cronologicamente secondo la data di morte. Non sarà possibile concedere loculi del blocco successivo qualora non sia stato esaurito il precedente. In ogni caso, a parità di altezza dovranno essere occupati gli eventuali loculi resisi liberi a seguito di estumulazioni.

4. La concessione di ossari a seguito di esumazioni o estumulazioni massive sarà effettuata secondo l'ordine di decesso.

Art. 104 - Avvicinamento dei defunti

1. Qualora i parenti interessati vogliano avvicinare due congiunti, intendendosi per tali i coniugi o conviventi more uxorio, i genitori e i figli, i fratelli e le sorelle, subordinatamente a deliberazione di approvazione della Giunta Comunale in ordine alla disponibilità di manufatti cimiteriali, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) L'avvicinamento potrà essere effettuato esclusivamente in occasione dell'ultimo decesso e a condizione che non siano trascorsi più di 15 (quindici) anni dalla precedente concessione;

- b) l'avvicinamento della salma deceduta in epoca precedente può avvenire sia in orizzontale che in verticale; in questo caso si procederà alla stipula di un nuovo atto di concessione per il loculo in cui sarà tumulata la salma trasferita;
- c) la salma deceduta in epoca più recente dovrà essere collocata nel loculo disponibile al momento della richiesta.

Art. 105 - Tombe di famiglia

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione e in conformità al Piano Cimiteriale, individua le aree ed i manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, da dare in concessione per 99 anni, nei vari tipi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 lettera b), dell'art. 99.
2. La concessione è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto.
3. A carico dei concessionari saranno l'apposizione delle scritte, per le quali si utilizzeranno caratteri in rilievo, l'installazione delle lampade secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, la manutenzione ordinaria dei loculi, le spese di chiusura degli stessi, la sostituzione di lastre di marmo e la fornitura di fioriere o portafiori, qualora non in dotazione.
4. Le parole, la fotografia, le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi non potranno essere poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune: è comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 centimetri.

Art. 106 - Divieto di cessione e prestito

1. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di loculi o di aree cimiteriali tra privati.

Art. 107 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto disposto dall'art. 99, il diritto d'uso delle sepolture private, per famiglie e collettività, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o della collettività, fino al completamento della capienza del sepolcro.
 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.
 3. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
 4. I casi di "convivenza" con i titolari di concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
 5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
 6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
 8. Nella tomba di famiglia, il concessionario e/o eventualmente in mancanza di esso gli eredi aventi diritto, può, in via eccezionale e per comprovata esigenza, acconsentire alla tumulazione di salma non appartenente al proprio grado di parentela.
- Il concessionario e il richiedente del loculo, si obbligano e si impegnano a:

- presentare istanza congiunta di conferma e/o accettazione del loculo individuato tra le parti;
- di effettuare il pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione trentennale stabilito per i loculi individuali a norma delle tariffe vigenti (nuove cripte) nonché di tutti gli oneri previsti in ordine alle concessioni individuali (spese a carico del ricevente il loculo/i);
- il concessionario pro-tempore del loculo dato in concessione, nel periodo di tale assegnazione, può esercitare ogni azione di legittima pretesa ivi presente la rinuncia o la estumulazione del defunto presente, per il quale comporterà la decadenza a favore del cedente;
- il concessionario pro-tempore acquisisce esclusivamente l'utilizzo del loculo dato in concessione e il diritto di accedervi direttamente;
- la concessione dei loculi individuali di cui al presente comma si intendono concessi sino alla naturale scadenza della concessione già precedentemente assegnata al titolare cedente (99 anni);
- il concessionario titolare della tomba di famiglia è obbligato al rinnovo della concessione entro i termini e gli oneri stabiliti, il mancato o ritardato rinnovo comporterà la decadenza di tutte le concessioni individuali in atto cedute;
- qualora il concessionario titolare del sepolcro rinunci o non provveda al rinnovo, la concessione individuale precedentemente rilasciata può essere separatamente riconcessa per ulteriori anni trenta (30) nei termini e modi previsti;
- il concessionario titolare può cedere contemporaneamente sino ad un massimo di cinque (5) loculi allo stesso soggetto richiedente, di cui uno obbligatoriamente in presenza della salma.

Art. 108 - Manutenzione

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.
3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

Art. 109 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 99 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal successivo art. 119 ed alla esecuzione ed agibilità delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

Art. 110 - Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione ai sensi dell'art. 72 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro dodici mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato d'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 72, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, fermo restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 72, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 111 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi e ossari/cinerari concessi a tempo determinato quando gli stessi non siano mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma o dei resti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un indennizzo determinato sulla base della tariffa vigente all'atto della rinuncia, proporzionale al periodo di non fruizione, secondo la seguente formula: $P \times [(T-t):T] = X$

dove: P = prezzo del loculo/ossario/cinerario al momento della retrocessione;

T = annualità contrattuali della concessione;

t = annualità di concessione fruita fino alla retrocessione (le frazioni si computano per intero);

X = importo da rimborsare.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna ed è automatica in caso di traslazione di salma o resti.

3. Per le edicole funerarie familiari (cappelline/sarcofagi ecc.) libere da salme, ceneri o resti mortali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione e valuterà un equo indennizzo per le opere costruite che sarà definito dall'ufficio di Polizia Mortuaria.

4. Dopo la rinuncia, i loculi, ossari e cinerari per sepolture private, e le aree inumatorie familiari, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura del Comune le opere di ripristino necessarie, i cui costi sono rimborsati al Comune mediante i proventi delle concessioni.

Art. 112 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma determinata come al precedente articolo 109, comma 1; nessun rimborso è dovuto per le spese contrattuali.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 113 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 99, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, scelto di comune accordo, con spese a carico del concessionario.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 114 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 99 comma 4 lett. b) a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come al precedente articolo 109, comma 1 per ogni anno intero del residuo periodo di durata della concessione, salvo equiparare le concessioni perpetue alle 99.li.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'art. 81.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5. Allo scopo di favorire la rinuncia alle concessioni perpetue, è data facoltà al concessionario di permutare il loculo perpetuo secondo modalità da individuare dalla Giunta Comunale.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 115 - Interventi indifferibili ed urgenti - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione viene revocata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Altresì anche quando non sia necessaria la traslazione delle salme, l'Amministrazione Comunale avrà titolo a realizzare interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria nei cimiteri comunali.

4. Delle determinazioni assunte, per quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia ai concessionari o agli eredi legittimi entro il quarto grado, se noti, ovvero, mediante pubblicazione all'albo comunale e all'ingresso dei cimiteri comunali per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il periodo fissato per le operazioni di cui trattasi.

5. In ogni caso per l'applicazione della presente disposizione regolamentare, eseguite le comunicazioni o pubblicazioni di cui al comma precedente, non è richiesto il consenso dei concessionari o degli eredi legittimi e si procederà anche in loro assenza.

Art. 116 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) Quando la sepoltura individuale non sia più usufruita;

b) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

c) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

d) Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 107, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 106;

f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

5. Nel caso di retrocessione per decadenza di sepoltura individuale, verrà corrisposto dal Comune al concessionario 1/30 dell'importo versato al momento della concessione per

ogni anno intero del residuo periodo di durata della concessione, salvo equiparare le concessioni perpetue alle 99.li.

Art. 117 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione del feretro, del contenitore di esito di fenomeno cadaverico trasformativi conservativo, dell'urna cineraria, della cassetta resti ossei, rispettivamente in inumazione, cinerario comune, ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli aventi titolo.
3. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato di cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune stesso.

Art. 118 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 100 senza che entro il termine suddetto sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine di concessione delle sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO VII - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 119 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.
2. L'esecuzione delle opere private per nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria, deve essere preceduta da comunicazione richiesta di autorizzazione al responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., per i lavori di ordinaria manutenzione e per quelli che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla od a restaurarla, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio cimiteriale.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 93 e 94 in quanto compatibili.

Art. 120 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono concessionati in base alle norme previste dallo strumento urbanistico vigente, su conforme parere dell'Azienda ASP, osservate le prescrizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono aver comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale, lapidi, ricordi e simili.
9. Non è consentito la sepoltura di salme se non dopo aver ottenuto idoneo certificato di usabilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 121 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente potranno, per particolari situazioni valutate dal Responsabile del Settore competente, essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, per particolari situazioni valutate dal Responsabile del Settore competente, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.
4. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
5. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
6. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 122 - Introduzione e deposito di materiali - Orario di lavoro

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche debitamente autorizzate.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve esser riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
5. L'orario di lavoro per le imprese coincide con quello di apertura dei cimiteri.
6. È vietato lavorare durante le cerimonie e operazioni di sepoltura.

Art. 123 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del servizio finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.

Art. 124 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Nel periodo di commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Art. 125 - Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri

1. Il custode del cimitero oltre a disimpegnare le mansioni già precisate nel presente regolamento ed i compiti prescritti dall'art. 50 del D.P.R. n.803, ha l'obbligo di conservare tutte le autorizzazioni di seppellimento e di tenere aggiornato ed in duplice copia il registro delle sepolture.

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio cimiteriale le violazioni accertate.

2. Altresì il personale dei cimiteri è obbligato:

- a) a indossare il cartellino identificativo;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- e) a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche eventualmente mediante strumenti informatici, non permettendo che avvenga il seppellimento senza previa consegna dei documenti prescritti;
- f) ad eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni nelle misure prescritte dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/1990, provvedere alla sepoltura ed alle tumulazioni delle salme;
- g) a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale, la pulizia dei locali, dei portici, dei viali, degli spazi tra le tombe ed in genere di tutto il cimitero;
- h) a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
- i) a segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente

- all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- f) fare osservare l'orario di apertura e di chiusura del cimitero stabilito dall'autorità comunale.
- g) Mantenere in efficienza la cassetta per il pronto soccorso.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave e senza pregiudizio dell'azione penale, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
6. Il custode inoltre deve eseguire gli ordini ed osservare le disposizioni che, in materia di pulizia mortuaria, impartiti dall'Ufficiale Sanitario. A queste ed al Sindaco è tenuto a segnalare ogni inconveniente e/o irregolarità riscontrate.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 126 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti, o caduti in guerra

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura gratuita di salme o resti di "cittadini benemeriti".
3. Le salme dei caduti in guerra saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal Comune (Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877).

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 128 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo

adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 129 - Sepolture private pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

3. Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 130 - Tariffe

Ogni anno, entro il 31 dicembre e a valere dall'1 gennaio dell'anno successivo, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede, con propria determinazione, ad aggiornare l'importo delle tariffe dei servizi cimiteriali in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità, le tariffe dei servizi cimiteriali potranno, in qualunque momento, essere modificate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 131 - Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del TUEL.

2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24/11/1981 n. 689. 3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza ingiunzione, il responsabile titolare di PO dell'U.O. comunale dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a) valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- b) comportamento recidivo del soggetto.

Art. 132 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

3. Salvo quanto previsto al precedente comma, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 133 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 28.11.1997 e negli altri anteriori al presente.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, e con esse non incompatibili.

3. L'entrata in vigore decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio.

Art. 134 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e della L.R. vigente nonché tutte le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria ed adempimenti connessi in materia di igiene e sicurezza pubblica.

2. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.